REPUBBLICA ITALIANA **22/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60911** del registro di segreteria, proposto da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico

(c.f. GNNGPP70B67D883T, posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di appello;

contro

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*) nata a *Omissis* il *omissis* e residente in *Omissis* alla via *Omissis*, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv. Giuseppe Cimino (c.f. CMNGPP45B02E897Z, posta elettronica certificata: avvgiuseppecimino@pec.ordineavvocatinovara.it) e Chiara Cimino (c.f. CMNCHR83R50F952P, posta elettronica certificata: avvchiaracimino@pec.ordineavvocatinovara.it) ed elettivamente domiciliata in Novara, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cimino alla via S. Francesco d'Assisi n. 26, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione

avverso

la sentenza n. 124/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, depositata in data 11 maggio 2022;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 16 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza Simonetta Colonnello, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Giuseppina Giannico per l'Inps appellante e l'avv. Leonardo

Casu, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Cimino, per *Omissis*, parte appellata.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 28 giugno 2023, l'Istituto nazionale della Previdenza sociale ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva accolto il ricorso di primo grado formulato dall'attuale appellata e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito di euro 5.198,27 per tardiva applicazione dell'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995, con conseguente diritto alla integrale restituzione delle trattenute effettuate.

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l'Inps appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995, dell'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, dell'art. 86, comma 4 e dell'art. 197, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973.

In particolare, l'Istituto previdenziale appellante deduce che la nota del 4 novembre 2019, con la quale si comunicava il recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione ai superstiti n. 70277409, specificava il superamento dei limiti di cumulabilità relativamente al periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2017.

Pertanto, secondo la prospettazione della parte appellante, contrariamente a quanto statuito dal Giudice territoriale, "*il provvedimento di recupero emesso dall'INPS in discorso era tempestivo, in quanto, i redditi percepiti nel 2017 dalla pensionata, sono stati dichiarati all'Agenzia dell'Entrate e, si ripete, non all'INPS, nel 2018 e, fino al 31*

dicembre dell'anno successivo, l'ente aveva titolo per effettuare il recupero".

Al riguardo, l'Istituto appellante ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Riunite e di appello in materia, anche con riferimento all'obbligo di comunicazione gravante sul pensionato che, nella fattispecie in esame, non risulterebbe osservato per aver l'appellata provveduto soltanto alla trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

In conclusione, l'Inps, dopo aver rilevato che l'ulteriore motivo di ricorso in primo grado sollevato dall'appellata in merito al *quantum* del recupero risultava assorbito dalla declaratoria di irripetibilità e non potrebbe essere oggetto di delibazione in appello, ha chiesto l'accoglimento dell'atto di gravame.

Con memoria depositata in data 5 dicembre 2024, si è costituita *Omissis* eccependo il regolare e tempestivo invio all'Agenzia delle Entrate del modello 730 relativo ai redditi dell'anno 2017 e che, pertanto, l'onere di comunicazione di cui agli artt. 86, comma 4 e 197, comma 7 del D.P.R. n. 109/1973, dovrebbe intendersi assolto, non essendo il pensionato tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all'Inps.

Aggiunge l'appellata che l'Istituto, in sede di costituzione in primo grado, si riferiva espressamente ai *"redditi di cui all'anno 2016"*, mentre l'odierno atto di impugnazione fa riferimento ai redditi percepiti nel 2017, così spostando di un anno il computo.

In conclusione, la parte appellata chiede di dichiarare irripetibile

l'indebito pensionistico, con rifusione delle spese di lite.

All'udienza del 16 gennaio 2025, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "*nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*". Nell'atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

La vicenda, oggetto dell'odierno gravame, attiene all'accertamento della ripetibilità di un indebito pensionistico per somme percepite dall'appellata, titolare di pensione di reversibilità, oltre i limiti di cumulabilità del reddito previsti dalla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'atto di appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.

Osserva il Collegio che l'art. 1, comma 41, della su richiamata L. n.

335/1995 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi della predetta assicurazione generale ed introdotto, mediante la predetta tabella F allegata alla legge, limiti diversificati alla piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con il reddito del beneficiario.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 162/2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato disposto del terzo e quarto periodo del predetto art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e della connessa tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti ed i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, risultando, altrimenti, alterato il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, esposto a un sacrificio economico in antitesi con la *ratio* solidaristica della reversibilità.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, le predette norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tengono conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo e tendono a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta

disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza (Corte cost., sent. n. 162/2022 e n. 241/2016).

Il quadro ordinamentale in materia deve, poi, tener conto della disciplina dettata dall'art. 9 della legge n. 428/1985 ai sensi del quale la revisione dei pagamenti "*disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni*" e che dette liquidazioni "*hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione*".

Al riguardo, l'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 429/1986, aggiunge che: "*resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte*".

Secondo le Sezioni Riunite di questa Corte, per individuare i principi applicabili in tema di recupero di indebiti pensionistici erogati oltre i limiti di cumulabilità, occorre far riferimento proprio alla normativa appena richiamata prevista dall'art. 9 della L. n. 428/1985 e dall'art. 5 del d.P.R. n. 429/1985 dovendosi, quindi, considerare che: "*l'Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine sicché nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione sulla base dei dati prodotti), né può al*

riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo" (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 4/2008/QM).

La Corte costituzionale, nel richiamare, per analoga fattispecie, la fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la pensione deve essere erogata e il momento dell'accertamento dell'eventuale superamento del limite reddituale, ha individuato quale "*criterio di orientamento"* l'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, ai sensi del quale l'Inps "*procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*" (Corte costituzionale, sentenza n. 166/1996).

Pertanto, come già chiarito dal consolidato orientamento di questa Sezione, "*in materia di controlli automatizzati i termini annuali sono due: il primo decorre dalla conoscenza dei dati per le attività di vero e proprio controllo e un secondo, decorrente dallo scadere del primo, per l'attività di recupero dell'attuale indebito*" (Sez. I App., sent. n. 488/2023, n. 435/2023, n. 127/2023, n. 183/2023 e n. 156/2022).

Dalla documentazione agli atti del giudizio e precisamente dal provvedimento Inps del 4 novembre 2019, emerge che il recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione ai superstiti n. 70277409 risulta fondato sull'aver ricevuto l'appellata nell'anno 2017

importi per pensione ai superstiti superiori a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti.

Ed infatti, nella fattispecie all'odierno esame, l'Istituto previdenziale ha chiaramente contestato, con il su richiamato provvedimento del 4 novembre 2019, l'indebita percezione di somme relative all'anno 2017 espressamente specificando che: "*dalla verifica è emerso che gli importi per pensione ai superstiti che lei ha percepito dal 01 MAGGIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 hanno superato quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti.*"

Tale contestazione appare pertanto tempestiva, con riguardo al termine previsto, in quanto la verifica sui redditi percepiti nel 2017 è stata possibile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno 2018.

Ne deriva, quindi, che la procedura volta al recupero dell'indebito si appalesa corretta e tempestiva in quanto avviata entro l'anno successivo 2019.

Rileva, al riguardo, il Collegio che, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, all'obbligo di comunicazione del verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione previsto dall'art. 86, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973, "*si assolve mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno successivo a quelli di maturazione*" e che le verifiche sui redditi, finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità, possono essere effettuate, in assenza di specifiche

comunicazioni di parte, soltanto a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale (a mezzo del modello unico), l'anno successivo a quello di produzione del reddito (Sez. I App., sent. n. 123/2023 e n. 156/2022).

Tale orientamento si pone, inoltre, nel solco dell'insegnamento dell'Organo di nomofilachia che ha ribadito che, per i percettori di pensione di riversibilità, l'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento, ovvero la variazione della pensione stessa, deve considerarsi particolarmente rilevante posto che: *"il puntuale accertamento dell'an e del quantum riferiti ai limiti di cumulabilità in argomento richiede per sua natura la collaborazione del beneficiario, il cui mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti non può creare alcun legittimo affidamento del percettore"* (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 4/2008/QM).

Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, accoglie l'appello proposto dall'Inps, con integrale riforma della sentenza impugnata.

Le spese di difesa possono essere compensate vista la complessità e peculiarità della materia.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **60911** del ruolo generale, accoglie l'atto di appello promosso da **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.**

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

F.to Stefania Petrucci — F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 21/02/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi